



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.05.2021

Info/92(R)/CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TARI: ulteriori indicazioni alle imprese

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TARI: ULTERIORI INDICAZIONI ALLE IMPRESE

*Visto l'avvicinarsi della scadenza del **prossimo 31 maggio** per la comunicazione, da parte delle imprese, ai rispettivi Comuni di appartenenza della scelta di servirsi dell'operatore privato per la gestione dei propri **rifiuti urbani** e/o della modifica superfici (produttive di rifiuti urbani) sulle quali calcolare la TARI, facciamo seguito sulla questione a quanto già inviato (riallegato il parere riassuntivo AMIS già inviato le settimane scorse) riportando in calce questa informativa di Confindustria Macerata che ben riassume il da farsi e che condividiamo .*

*Si ricorda ancora una volta **che i rifiuti delle industrie** (anche se rientranti per tipologia CER nell'elenco dell'allegato l-quater del Dlgs 116), prodotti dalle superfici di lavorazione e anche dai magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono **rifiuti speciali da conferire al gestore privato, quindi restano per legge fuori della competenza e privativa comunale** (anche se possono essere conferiti al servizio pubblico **ma** dietro espressa convenzione e alla stesse regole e adempimenti dei rifiuti speciali).*

*Tuttavia le industrie sono suscettibili di produrre anche **rifiuti urbani** , che sono quelli delle tipologie dell'elenco esaustivo indicati dall'allegato l-quater, ma prodotti dalle superfici diverse da quelle sopra, cioè uffici, spogliatoi, mense e locali funzionalmente connessi con le stesse, per questi l'utente produttore **potrà scegliere** se servirsi del servizio pubblico o conferirli in tutto o in parte ai privati, ma, in questo caso, con destinazione obbligatoria al recupero.*

Si resta a disposizione comunque per eventuali richieste di chiarimento.

Da Confindustria Macerata

RIFIUTI/classificazione, TARI, scadenza del 31 maggio: indicazioni per le imprese

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (circolari del [12 gennaio 2021](#) e del [13 aprile 2021](#)) per ricordare che in base a quanto stabilito dal [D.Lgs 116/2020](#) e dalla [Circolare del](#)

[MITE e del Ministero delle Finanze del 12 aprile 2021 n. 0037259](#), dal 1 gennaio 2021 vigono nuove regole per la classificazione dei rifiuti e per l'applicazione della Tassa rifiuti alle superfici industriali.

In particolare si chiarisce quanto segue.

Aree che producono rifiuti speciali

Le **superfici dove avviene la lavorazione industriale** (c.d. categoria 20 - attività industriali con capannoni di produzione) sono escluse dall'applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i **magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti**, sia con riferimento alla **quota fissa** che alla **quota variabile**, come fortemente voluto da **Confindustria**.

Su tali superfici si producono rifiuti speciali che dovranno essere conferiti a gestori privati autorizzati. (compresi imballaggi in carta e cartone, plastica ed altri rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente connessi all'attività produttiva)

Aree che producono rifiuti urbani (ex assimilati)

Se le aree produttive e quelle relative ai magazzini sono ora escluse dall'assoggettamento alla TARI, tutte le altre (es. uffici, spogliatoi, mense, ecc.) sono passibili di produrre rifiuti urbani.

Sono infatti **urbani** i rifiuti individuati [nell'allegato L-quater](#), alla Parte IV del Codice dell'Ambiente, prodotti dalle **attività** elencate [nell'allegato L-quinquies](#), alla Parte IV del Codice dell'Ambiente. (Art. 183 lettera b-ter) Segnaliamo che tra i rifiuti urbani rientrano anche i toner per stampa prodotti dagli uffici, ritenuti fino al 31 dicembre 2021 rifiuti speciali.

Pertanto, per ogni utenza industriale, dal combinato disposto dal comma 10 dell'art. 238 TUA, dall'allegato L-quinquies della Parte IV del TUA e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 la situazione che potrebbe verificarsi è la seguente:

1. **L'utenza decide di conferire tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico.** In questo caso l'utenza non dovrà comunicare nulla al comune di appartenenza. Sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani l'utenza pagherà sia la quota fissa che la quota variabile della TARI;
2. **L'utenza decide di conferire parzialmente i rifiuti urbani al servizio pubblico.** In questo caso l'utenza dovrà corrispondere la quota fissa della TARI sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani, mentre sulle stesse superfici verrà applicata una riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati a recupero tramite un gestore di rifiuti privato, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. In questo caso, per usufruire della riduzione della parte variabile della tariffa, l'utente dovrà dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione (FIR) rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
3. **L'utenza decide di avviare a recupero tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.** In questo caso sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani verrà applicata solo la quota fissa della TARI. In questo caso la comunicazione delle utenze di non servirsi del gestore del servizio pubblico deve essere comunicata entro il **31 maggio** di ciascun anno. **La scelta di ricorrere al mercato libero deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. È bene precisare che detta indicazione temporale non lega l'utenza ad un singolo operatore privato, infatti si potrà, nel corso dei suddetti cinque anni, cambiare tale operatore in relazione all'andamento del mercato.** Se invece l'utenza non domestica intende passare dall'operatore privato a quello pubblico prima della

scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio. Precisiamo che la comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione.

Indicazioni per le imprese

Alla luce delle nuove disposizioni si consiglia di contattare l'ufficio tributi dei rispettivi Comuni per richiedere l'esclusione delle superfici non più tassabili ed eventualmente dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico (punto 3).

Nel caso il comune di appartenenza non avesse provveduto all'elaborazione di un'apposita modulistica specifica per la richiesta, Confindustria, a livello regionale, ha elaborato un fac-simile che è disponibile presso nostri uffici.